

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI  
DIREZIONE GENERALE PER IL PATRIMONIO STORICO  
ARTISTICO E DEMONSTRANTROPOLOGICO  
7 OTT. 2008  
2177 34.07.04

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI  
DIPARTIMENTO PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI  
DIREZIONE GENERALE PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI  
14 OTT. 2008

011  
110

Avvocatura Generale dello Stato 1151

Via dei Portoghesi, 12  
00186 Roma

Roma,  
Partenza N.

Tipo Affare Sez. ct 27557/07  
Sez. IV  
Avv. Scaramucci

Si prega di indicare nella successiva  
corrispondenza i dati sopra riportati

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI  
Le attività culturali  
Direzione generale per il patrimonio  
Storico artistico ed antropologico  
Via di s. Michele 22  
00153 Roma

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI  
DIPARTIMENTO PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI  
DIREZIONE GENERALE PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI  
15 OTT. 2008

Oggetto: Edmond J Safra Philantropic Foundation c/Ministero BBCC

Si fa seguito alla nota del 9 luglio u.s., con la quale si trasmetteva per eventuali osservazioni copia della sfavorevole sentenza del Tar Lazio n. 4987/07, relativa al contenzioso in oggetto, per trasmettere copia del ricorso per l'esecuzione notificato presso la Scrivente il 15 settembre u.s.

Il T.A.R., come noto, ha accolto il ricorso avverso il provvedimento di diniego di revisione del vincolo imposto sull'opera per violazione delle garanzie di partecipazione procedimentale poste dall'art. 10-bis della legge 241/90. Secondo il G.A., la mancata comunicazione preventiva delle ragioni di rigetto avrebbe impedito alla ricorrente di rappresentare, nella naturale sede, elementi di valutazione utili al fine della formulazione del giudizio conclusivo sul valore dell'opera.

Al riguardo, ritiene la Scrivente che non possa escludersi, con riferimento anche al procedimento di specie, l'applicabilità del citato art. 10-bis, considerato che la giurisprudenza è ormai consolidata nel senso che la citata norma trovi applicazione nei procedimenti e in relazione ai provvedimenti che attengono direttamente alla realizzazione dell'interesse sostanziale cui il privato aspira (cfr. TAR Lazio n. 14094/05).

Sull'applicabilità della sanatoria dei vizi procedimentali prevista dall'art. 21 octies, comma 2, della legge 241 all'istituto del preavviso di rigetto la giurisprudenza è, invece, oscillante e comunque

Conferma  
10/10/08



## Avvocatura Generale dello Stato

postula che l'amministrazione resistente abbia fornito la prova dell'inutilità della partecipazione del privato al procedimento.

Nella valutazione in ordine alla opportunità di un eventuale appello, tuttavia, non va trascurato il fatto che il TAR non si sia limitato ad accogliere il ricorso da un punto di vista procedurale, ma abbia ritenuto viziato il provvedimento anche da un punto di vista sostanziale.

In ordine al primo punto del ricorso, volto a contestare il carattere di unicità - ritenuto determinante ai fini del vincolo - del mobile a seguito della definitiva attribuzione dello stesso al famoso ebanista francese Antoine-Robert Gaudreaus, sul rilievo che si tratterebbe di arredo più volte replicato dal suo autore e quindi presente in numerose collezioni storiche italiane e francesi, la sentenza appare censurabile in quanto, secondo la costante giurisprudenza, il giudizio di rilevanza del particolare interesse del bene costituisce frutto di un apprezzamento tecnico-discrezionale che, secondo i principi generali, è sindacabile solo sotto il profilo della congruità e della logicità della motivazione. Il TAR, nel caso in esame, non ha in alcun modo considerato le ragioni espresse da codesta amministrazione nella relazione di accompagnamento alla nota del 20 marzo 2007, nella quale, tra l'altro, si sottolineava come il mobile in questione sia in perfetto stato di conservazione, circostanza particolarmente importante, poiché i mobili riferiti fin qui con certezza a Gaudreaus erano quasi tutti pesantemente rimaneggiati.

Eguale è stata del tutto negletta la circostanza che le valutazioni di codesta Amministrazione trovano conferma nell'interesse all'acquisizione dell'opera da parte del museo del Louvre, manifestato in una corrispondenza prodotta in giudizio dalla stessa ricorrente (della quale, ad ogni buon fine si allega copia), nella quale si sottolinea la bellezza intrinseca del pezzo e la sua rarità (nella nota del 7 marzo 1984 si afferma che mobili di tale pregio non risultano presenti in collezioni pubbliche o private) oltre che la sua importanza da un punto di vista storico (considerata anche l'influenza universale che ha avuto il mobilio francese del XVIII secolo).

⊕ Il TAR ha, inoltre, accolto l'altra eccezione sollevata dalla società ricorrente, concernente la mancanza della prova dell'influenza artistica tra la commode, tipico esempio dell'ebanisteria francese, e l'arte italiana del XVIII secolo. In mancanza di tale prova, l'opera non potrebbe essere considerata parte del patrimonio culturale della nazione, e quindi non sussisterebbe alcun interesse pubblico al mantenimento del vincolo, gravemente limitativo della disponibilità del bene di proprietà della Fondazione ricorrente, che non ha alcuna sede in Italia.



## *Avvocatura Generale dello Stato*

Osserva la Scrivente che, essendo l'istanza di revisione del vincolo preordinata a consentire l'esportazione all'estero del mobile in questione, trova applicazione quanto disposto dal n. 4 dell'art. 68 del Codice, che prevede che: “ Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione gli uffici di esportazione accertano se le cose presentate, in relazione alla loro natura o al contesto storico-culturale di cui fanno parte, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico, a termini dell'articolo 10. Nel compiere tale valutazione gli uffici di esportazione si attengono a indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero, sentito il competente organo consultivo.”

L'art. 10 prevede: “Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13: a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;... d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose.

Nel caso di specie, poiché il vincolo faceva riferimento alla eccezionalità storico-artistica del mobile, alla sua altissima qualità, alla estrema raffinatezza delle applicazioni in bronzo dorato, che fanno pensare ad una destinazione di corte (e quindi alla fattispecie di cui alla lettera a), non sembra possa assumere valore determinante al fine di giustificare la revoca del vincolo stesso la mancata contestualizzazione dell'opera nel nostro Paese e la circostanza che non risulterebbe provato che la stessa abbia influenzato o abbia interagito con le arti decorative italiane dello stesso periodo (che sembra attenere di più alla fattispecie di cui alla lettera d).

In ogni caso, poiché la Fondazione ha notificato di recente ricorso per l'esecuzione della citata sentenza (del quale si allega copia), ritiene la Scrivente che, nell'immediato sia necessario ottemperare a quanto dalla stessa disposto, provvedendo ad avviare il riesame del vincolo, nei termini previsti dalla sentenza.

Al fine di non pregiudicare, tuttavia, la possibilità di un'eventuale impugnazione, alla luce delle osservazioni sopra espresse, nella comunicazione alla ricorrente del preavviso di rigetto si



*Avvocatura Generale dello Stato*

suggerisce di indicare che l'esecuzione ha luogo in ottemperanza alla decisione del TAR, alla quale non importa acquiescenza.

L'avvocato estensore  
Maria Elena Scaramucci

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "M. Scaramucci".

Il Vice Avvocato generale  
Michele Di Pace

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. Di Pace".